

COMUNE DI VILLARBASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

NUMERO 85 DEL 01/04/2026

OGGETTO: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di verifica periodica obbligatoria e dei montafereetri comunali ai sensi del D. Lgs. 81/08 art.71 comma 11 e D.M. 11/04/2011 - Aval S.r.l. - CIG BB27B1F32B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2025 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2025 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2026/2027/2028, redatto ai sensi dell'art 174 del d.lgs 267/200 e s.m.i.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 ad oggetto: "Esame ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 9 marzo 2026 con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Settore 3 Tecnico la dipendente Arch. Giulia Parisi;

Premesso che il cimitero del Comune di Villarbasse ha in dotazione una macchina montafereetri (matricola 2014/2/00226/TO) correttamente denunciata, la quale rientra nella normativa di verifica periodica obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art.71 comma 11 e D.M. 11/04/2011;

Precisato che le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche delle attrezzature di lavoro oltre che l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.

Visto che l'art.71, comma 11, del D. Lgs n.81/2008 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII del medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato;

Dato che è pertanto compito dei datori di lavoro richiedere la verifica all'Istituto INAIL al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate ed è necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall' INAIL a cui affidare la verifica, nel caso in cui all'Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta: il Decreto ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (INAIL e ASL) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto.

Visto che le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto;

Visto il D.Lgs. 36/2023, art. 62, comma 1 e s.m.i.: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*;

Visto il D.Lgs. 36/2023, art. 17 e s.m.i.: *“1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

Dato atto che

- è interesse della Stazione Appaltante affidare l’esecuzione del servizio di verifica periodica obbligatoria per il montafereetri di proprietà comunale ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, per il quale si può procedere a: *“b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”*
- in ogni caso, la procedura semplificata di affidamento diretto deve avvenire, come precisato all’art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II;

Visto che è stata avviata un’istruttoria informale, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che non si evince l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto, dalla rilevazione dell’insussistenza di un importo di una certa consistenza, in combinazione con il luogo di esecuzione e dalle caratteristiche tecniche dell’appalto stesso, per cui non si applica il D.Lgs. 36/2023, art. 48, comma 2: *“Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”*;

Dato atto che in esito all’istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all’articolo 1 del d.lgs. 36/2023, è stato individuato quale soggetto affidatario la ditta AVAL S.r.l., Via Statuto 6, 12100 Cuneo (CN), P. IVA 03429970043, che si è

resa disponibile a eseguire il servizio alle condizioni prospettate dall'Amministrazione e ha presentato il preventivo, acquisito al protocollo comunale n. 379/2026 pari rispettivamente a complessivi € 309,57, di cui € 241,49 netti, € 14,95 INAIL fuori campo IVA, € 53,13 IVA al 22%, importo che si ritiene congruo e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Visto il D.Lgs. 36/2023, art. 48, comma 3 *“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*.

Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, rilevato che non è stato possibile ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. poiché si tratta di modalità di acquisto idonee per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, mentre i servizi richiesti sono modellati sulle esigenze particolari della stazione *“appaltante”*;

Dato che l'acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Assunto:

- il CIG BB27B1F32B mediante piattaforma Traspare certificata dall'Anac
- il DURC (INAIL_52948622);

Dato atto che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice dei Contratti, il contratto collettivo applicato è Servizi Funerari K511;

Dato atto, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: la verifica periodica obbligatoria per il montafereetri di proprietà comunale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art.71 comma 11 e D.M. 11/04/2011 come meglio descritto nel preventivo acclarato a protocollo n. 379/2026;
- Importo del contratto è costituito dall'offerta formulata dalla ditta affidataria per l'esecuzione della fornitura ed è indicato nella presente determina;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Precisato, infine, infine, che la spesa complessiva trova copertura al capitolo 4210/2/1 "Manutenzione e gestione cimitero comunale" codice di bilancio 12.09.1;

Ritenuto, infine, di provvedere contestualmente a costituire l'impegno di spesa necessaria per consentire la formalizzazione dell'affidamento;

Visti

- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- il D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3 (tracciabilità);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;

DECIDE

1. **di contrarre**, per le ragioni indicate in premessa, **mediante affidamento diretto**;
2. **di impegnare** l'importo netto di € 241,49, € 14,95 INAIL fuori campo IVA, € 53,13 IVA al 22% per complessivi € 309,57 - CIG BB27B1F32B, a favore della ditta AVAL s.r.l. - Agenzia Verifiche Attrezzature di Lavoro, con sede in via Statuto, 6,12100 Cuneo P. IVA 03429970043, sul capitolo 4210/2/1 "Manutenzione e gestione cimitero comunale" codice di bilancio 12.09.1;
3. **di dare atto** che si provvederà alla liquidazione della suddetta spesa con apposito provvedimento di liquidazione a ricevimento di regolare fattura;
4. **di esprimere** in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL D. Lgs. 267/2000;

- 5 **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Dlgs 267/2000;
- 6 **di assicurare** l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- 7 **di dare atto** che il R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 è il Responsabile Settore 3° Servizio Tecnico il quale con la sottoscrizione della presente determinazione attesta, la mancanza di incompatibilità ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to : PARISI Arch. Giulia

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)